

Sent. N. 293/11

del 25.01.2011

Dep. il 24 FEB. 2011

Granof N. 256/11A

Repert. N. 663/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati

Dott. Francesco Venier

PRESIDENTE

Dott.ssa M. Antonietta Chiriaco

GIUDICE rel.

Dott.ssa Mimma Grisafi

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

www.unijuris.it

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7080/2007 R.A.C.C. in data 21.12.2007 promossa con ricorso depositato in data 21.12.2007 e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza il 7.2.2008 (cron. 2334 U.N.E.P. presso il Tribunale di Udine)

DA

FALLIMENTO [redacted] S.P.A. - in liquidazione, in persona del Curatore Dott. [redacted], con il Proc. Avv. [redacted] del Foro di [redacted] e Dom. Avv. [redacted] del Foro di Udine per mandato a margine del ricorso introduttivo, in forza di decreto d.d. 3.11.2007 del G.D.

RICORRENTE

CONTRO

[redacted] s.p.a - [redacted] (già [redacted])
- società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio

Com 2 av
- FEB 2011
L4

24 FEB. 2011

COGETTO
deve essere
alla Mezzaluna
ex art
67 CF

unico [redacted] s.p.a. ed appartenente al Gruppo Bancario [redacted]
[redacted] – in persona del Direttore Generale dott. [redacted] con il
Proc. Dom. avv. [redacted] del Foro di Udine, per procura in calce alla
copia notificata del ricorso introduttivo

RESISTENTE

OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE ex art. 67
comma II L. F.

Causa iscritta al ruolo il 21.12.2007, trattenuta in decisione all'udienza del
8.10.2010 e decisa nella Camera di Consiglio del 25.01.2011 sulle
seguenti:

CONCLUSIONI

Per l'attore:

Voglia l'Ill.mo Tribunale:

- “1) Dichiarare l'inefficacia ex art. 67 comma II legge fall., nei confronti
dei creditori del Fallimento [redacted] s.p.a., e pertanto revocare i
pagamenti per Euro 263.169,36 descritti in narrativa, conseguiti da
[redacted] s.p.a. (Ora [redacted] di [redacted]).
- 2) per l'effetto condannare la [redacted] convenuta a pagare al curatore detto
importo, con gli interessi di legge dalla domanda;
- 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.

www.unijuris.it

Per la convenuta:

In via principale: rigettarsi la domanda della ricorrente perché infondata
in fatto ed in diritto.

Spese rifuse.



Manu

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 21.12.2007 e notificato come in epigrafe, il Fallimento della società [redacted] s.p.a., in persona del Curatore, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, la [redacted] s.p.a. ([redacted]), per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67 comma II R.D. n. 267/1942, di pagamenti per Euro 263.169,36 eseguiti, in periodo sospetto, sul conto corrente n. 1000/972 intestato alla società (ed affidato per Euro 100.000,00), a mezzo rimessa in conto corrente costituita dal versamento (eseguito il 27.12.2006) di assegni circolari per complessivi Euro 300.000,00.

www.unijuris.it

A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato che detta rimessa avrebbe azzerato durevolmente l'esposizione debitoria della [redacted] s.p.a. verso la banca, venendo a costituire - nei limiti appunto di Euro 263.169,36 - pagamento non esentato da revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. b) legge fall., atteso che, successivamente al versamento degli assegni circolari per Euro 300.000,00, sul predetto conto "venivano contabilizzati addebiti non per utilizzi (salvo che per importi trascurabili) ma per estinzione finanziamenti".

Ha dedotto inoltre il ricorrente che la Banca, nel periodo sospetto (nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, intervenuto il 24.4.2007), era consapevole dello stato di insolvenza in cui versava la società, essendo stata messa a conoscenza delle risultanze del bilancio (che evidenziava un patrimonio netto negativo di oltre seimilioni di euro); che tale consapevolezza si evinceva anche dal comportamento tenuto dalla resistente a partire dal dicembre del 2006 nella gestione del conto.

Manu

Ha chiesto pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 263.169,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e vittoria di spese.

Instaurato il giudizio, la convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda; ha infatti negato la sussistenza tanto dell'elemento soggettivo (*scientia decoctionis*), quanto dell'elemento oggettivo, contestando a riguardo che la rimessa impugnata avesse azzerato in maniera durevole e consistente l'esposizione debitoria della società posto che, nel febbraio del 2007 – dunque appena due mesi dopo la rimessa - detta esposizione ammontava a oltre ottocentomila euro.

La causa - radicata *ratione temporis* davanti al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 24 comma II L.F., come modificato dall'art. 21 del d.lgs. 9.1.2006 n. 5 (in vigore dal 16.7.006), e trattata quindi con rito camerale ex art. 737 e ss. c.p.c. - è stata istruita a mezzo testi e C.T.U.

Quindi è stata discussa e trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, all'udienza del 8.10.2010 previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di memorie difensive.

www.unijuris.it

2. Il Tribunale rileva preliminarmente che, dal momento che il fallimento è stato dichiarato con sentenza depositata in data 24.4.2007 (doc. 2 ricorrente), la revocatoria delle rimesse bancarie affluite sul conto di cui si discute è regolata dagli artt. 67 e 70 L. fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005, poi convertito in legge dalla L. 80/2005, applicabile alle procedure concorsuali aperte dopo il 16.3.2005.

Pertanto, a norma dell'art. 67 L.F., affinché le rimesse in conto corrente bancario siano revocabili devono essere intervenute nei sei mesi

antecedenti la declaratoria di fallimento, devono avere ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (requisito questo in cui si sostanzia, attraverso una valutazione da compiersi necessariamente ex post, la natura solutoria delle rimesse) e devono essere accompagnate dalla *scientia deotionis* da parte dell'accipiens.

Per contro, risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili: infatti come è noto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la natura solutoria delle rimesse era strettamente correlata al fatto che le stesse intervenissero su un conto corrente scoperto, tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da un contratto di apertura di credito che presentasse un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista; invece, ove tale scoperto non si fosse verificato, il versamento sul conto configurava, per consolidata giurisprudenza, un mero accredito della somma posta dalla banca a disposizione del correntista, diretto a ripristinare la provvista e privo di funzione solutoria, non essendo configurabile, durante lo svolgimento del rapporto e fino a quando i prelievi fossero contenuti nei limiti del fido, un credito esigibile della banca verso il correntista (Cass. Civ. n. 4213/1982; 6430/1983; 6031/1994; 2744/1994; 23006/2004; 24588/2005).

www.unijuris.it

Tale impostazione era coerente con lo sforzo di dover necessariamente inquadrare ex ante - per poter parlare di rimessa solutoria e quindi revocabile - ogni singola rimessa a credito nelle esposizioni di conto corrente bancario, nello schema del pagamento, visto che il

Uuuu

legislatore *ante riforma* non riconosceva espressamente la revocabilità delle rimesse bancarie, termine del tutto sconosciuto alla legge fallimentare del 1942 che regolava invece più genericamente la revoca dei pagamenti; tale distinzione finiva tuttavia con il dare rilievo a dati di natura esclusivamente contabile e non considerava che, nella prassi, il credito formalmente "disponibile" non coincide sempre con il fido effettivamente accordato, potendo la Banca, pur mantenendo apparentemente aperto il rapporto, imporre al cliente un rientro di fatto.

La stessa giurisprudenza in molte pronunce aveva pertanto affermato che le rimesse devono ritenersi soggette a revocatoria anche quando interessano un conto formalmente affidato ma sostanzialmente chiuso, per avere avuto *"una concreta e definitiva incidenza (emergente da accertamento ex post) sul debito del cliente verso la banca"* (Cass. Civ. 3657/1984; 26823/2007) o comunque quando non siano *"destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati a favore di terzi"* (c.d. "partite bilanciate") e si accerti che invece la banca *"abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo all'atto del suo impiego"* (Cass. Civ. 6190/2008; 4762/2007).

www.unijuris.it

La riforma affronta in termini radicali e diretti il problema prevedendo la revocabilità - a prescindere dall'esistenza o meno di un affidamento - di tutte quelle rimesse che invece di essere utilizzate per espletare il "servizio cassa" cioè di intermediazione nel pagamento - che costituisce la funzione principale del rapporto di conto corrente in cui la banca opera quale mera mandataria incaricata di ricevere ed eseguire pagamenti per conto del cliente - vengono "dirottate" per ripianare rapporti interni tra correntista e banca correlati all'espletamento di una diversa

Ullw

funzione della banca, quella creditizia, in modo da ottenere una sostanziale riduzione del fido, sanzionabile, ove concorrano gli altri requisiti prevista dalla legge, con la revocatoria.

L'aver invece espressamente previsto la revocabilità delle rimesse effettuate su conto corrente bancario stabilendo anche gli specifici requisiti all'uopo necessari senza richiamare in alcun modo, quale ulteriore presupposto della funzione solutoria, la scoperta del conto, comporta che l'unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell'ambito del fido o piuttosto extrafido.

Facendo concreta applicazione di tali principi al caso in esame, il Collegio ritiene pertanto che la circostanza che il conto corrente fosse formalmente affidato per Euro 100.000,00 (v. "Verbale verifica Collegio Sindacale del 10.1.2007 sub. doc. 9 ricorrente, nella parte in cui vengono esaminati i rapporti della [redacted] s.p.a. con la [redacted] e dich. testi [redacted] e [redacted] è priva di rilievo dovendo piuttosto guardarsi all'utilizzo della rimessa fatto in concreto dalla banca: come si vedrà meglio analizzando l'andamento del conto, si è in presenza di un contratto di fido apparentemente ancora aperto ma di fatto non più operante avendo la banca utilizzato la rimessa non per effettuare pagamenti a terzi nell'ambito della normale funzione di intermediazione nel pagamento del conto corrente, bensì per ripianare, nei propri rapporti interni con il correntista, le esposizioni di quest'ultimo derivanti anche da altri rapporti con l'istituto (nella specie finanziamenti import - export operanti su separati conti) e diventando perciò effettiva diretta beneficiaria della rimessa in luogo di mero strumento di pagamento di terzi.

Handwritten signature

3. Sin dall'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha sottolineato come, nel caso in esame, vi sia stato da parte della convenuta un uso assolutamente anomalo del servizio di conto corrente, caratterizzato in maniera palese da operazioni di rapido rientro creditizio in favore della convenuta.

E' stato infatti evidenziato che:

a) la rimessa di Euro 300.000,00 non è stata utilizzata (se non in misura minima) per compiere pagamenti a favore di terzi;

b) la banca - nonostante sul conto corrente vi fossero, per effetto della rimessa, ampie disponibilità e nonostante che vi fosse anche un affidamento "non formalmente revocato" di Euro 100.000,00 - è arrivata addirittura a omettere - venendo così meno anche ai propri specifici doveri di mandataria - di eseguire disposizioni di addebito (pagamenti) in favore di terzi, dando piuttosto assoluta priorità al pagamento di propri preesistenti crediti verso il cliente, cioè alla estinzione di finanziamenti precedentemente erogati a favore della .p.a.

Nella prospettazione attorea, la rimessa di Euro 300.000,00 in assegni circolari (dunque immediatamente disponibile) risulta utilizzata, nei limiti di Euro 263.169,36:

- per azzerare il saldo debitore esistente sul conto prima del versamento, pari ad Euro 75.217,14;

- per rimborsare (nei limiti di Euro 187.952,21) preesistenti finanziamenti import - export della banca verso la fallita.

Il Tribunale rileva che, dall'esame dell'estratto conto (doc. 3 corrente), emerge che nel giro di pochissimi giorni dalla rimessa (che come si è detto risale al 27 dicembre 2006) si susseguono:

Uuuu

- in data 3.1.2007, due estinzioni di finanziamenti (finanziamento export per Euro 60.00,00 e finanziamento import per Euro 101.189,09);

- in data 11.1.2007, un'altra estinzione finanziamento import di Euro 70.000,00 che porta il conto nuovamente in passivo (- Euro 44.995,52).

Successivamente si registrano ulteriori addebiti per rientro finanziamenti import - export che portano il saldo finale alla data di estinzione del conto (5.3.2007) ad Euro 836.637,30.

Per contro, non compaiono significativi versamenti a terzi, sicché va escluso che la rimessa fosse funzionale ad effettuare operazioni bilanciate: anzi, come si dirà più avanti, risulta che la banca, contravvenendo al proprio ruolo di mero strumento di pagamento e disattendendo addirittura disposizioni di pagamento permanenti impartite dalla correntista, sia diventata l'effettiva beneficiaria della rimessa con l'effetto, ad essa imputabile, di avere alterato la "par condicio creditorum".

In definitiva appare documentalmente ed indiscutibilmente provato che il versamento di Euro 300.000,00 (effettuato in assegni circolari - v. copie titoli sub. doc. 6 ricorrente) è servito in parte (Euro 75.217,15) a estinguere il debito esistente sul conto in parte (Euro 187.952,21) a estinguere finanziamenti verso il cliente. La somma di queste due voci costituisce l'importo oggetto della domanda (Euro 263.162,36).

Il Collegio rileva infine che, sin dall'atto introduttivo, era chiarissimo che l'addebito mosso alla banca era di avere utilizzato il conto non per effettuare un normale servizio di cassa bensì per ridurre in maniera durevole l'esposizione debitoria del cliente nei propri confronti, esposizione derivante da altre linee di credito, nella specie finanziamenti import - export.

Uuuu

La resistente non può pertanto sostenere (come invece ha fatto in memoria conclusionale) che la Curatela avrebbe fatto riferimento "per la prima volta" al concetto di "esposizione complessiva nei confronti della banca...solo in comparsa conclusionale", ventilando così, del tutto infondatamente, una modifica dei fatti costitutivi della pretesa attorea.

La tesi sostenuta sin dall'atto introduttivo dalla Curatela del fallimento è del resto perfettamente coerente con le nuove norme in materia di revocatoria di cui in parte si è già detto innanzi: il legislatore della riforma ha voluto superare una concezione puramente contabile e formalistica delle rimesse di conto corrente valorizzando piuttosto la funzione economica delle operazioni registrate sul conto anziché gli effetti prodotti dal singolo versamento: nel riconoscere che le rimesse effettuate su un conto corrente bancario sono revocabili, purché abbiano ridotto "in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca" (requisito questo che, da solo, vale a connotare la funzione solutoria della rimessa) ha voluto pertanto dare rilievo, da un lato, alle concrete modalità di utilizzo del conto nel periodo sospetto, e dall'altro, all'esposizione debitoria del fallito, costituita alla somma delle varie linee di credito accordate al cliente, in una visione del rapporto banca - cliente necessariamente unitaria (del resto anche il successivo art. 70 comma III L. F., agli effetti della revoca, fa riferimento "a rapporti continuativi e reiterati" e non solo ai rapporti di conto corrente bancario).

www.unijuris.it

Va considerato infatti che frequentemente nella pratica bancaria, l'operatività del conto corrente si intreccia con le dinamiche degli utilizzi e dei rimborsi a valere su altri affidamenti, utilizzabili mediante diverse forme tecniche: pertanto l'esposizione debitoria cui guardare è quella

corrente). Dall'esame della movimentazione del conto corrente ordinario 1000/972 oggetto del ricorso risulta comunque certo che diversi finanziamenti import - export precedentemente erogati dalla banca alla *[s.p.a.]*, sono stati rimborsati nel periodo dal 27.12.2006 (data della rimessa) all'estinzione del conto, avvenuta il 5.3.2007".

L'analisi del C.T.U. ha pertanto confermato che la maggior parte, per numero e per importi, degli addebiti di conto corrente operati dalla banca dopo il versamento degli assegni circolari per Euro 300.000,00 è rappresentata proprio da rimborsi dei citati finanziamenti import - export.

Per le ragioni innanzi esposte, il Collego ritiene che la circostanza che il conto, dopo l'azzeramento del saldo negativo per effetto della rimessa per cui è causa, sia tornato negativo in misura via via più consistente - presentando saldi negativi crescenti in aumento fino al saldo finale al momento dell'estinzione (in data 5.3.2007) di Euro 842.405,69 a debito della fallita - non significhi affatto che la riduzione non sia "consistente e durevole": l'esposizione debitoria del conto al momento della chiusura è infatti diretta conseguenza dell'addebito da parte della convenuta, in rapida successione, di ulteriori rimborsi in proprio favore, relativi a precedenti finanziamenti import - export.

A fronte di un dato contabile con saldi negativi crescenti, vi è pertanto il dato sostanziale rappresentato dal fatto che le liquidità versate sul conto hanno permesso alla banca - attraverso il meccanismo dell'addebito sul conto corrente, "pilotato" dall'istituto chiaramente al rientro - di rimborsarsi in via definitiva dei finanziamenti precedentemente erogati al cliente ed all'uopo contabilizzati, posto che in mancanza di tale rimessa "il saldo negativo finale in conto corrente a debito della fallita nei confronti della banca sarebbe stato ovviamente

più elevato in valore assoluto proprio di quell'importo" (pg. 13 e 14 rel. C.T.U.)".

In pratica, se la banca avesse del tutto omesso gli addebitamenti in conto corrente a fronte delle estinzioni dei finanziamenti import-export e li avesse invece computati su un separato conto di evidenza, il saldo finale al 5.3.2007 del conto corrente n. 1000/972 oggetto del quesito peritale sarebbe risultato creditore per la [redacted] s.p.a dell'importo oggetto di revocatoria..

Il C.T.U. ha accertato che il totale delle rimesse astrattamente revocabili sarebbe addirittura superiore a quanto richiesto dalla Curatela (Euro 276.754,86 invece di 263.169,75).

Tale riduzione è "consistente", in termini relativi, per la rilevanza degli importi rispetto alla movimentazione e alla dinamica dei saldi di conto corrente: nel mese di dicembre, il saldo debitore era infatti compreso tra Euro 70.000 ed Euro 90.000 mentre i finanziamenti all'import-export erogati dalla banca ed estinti nel periodo di interesse "presentavano importi compresi tra Euro 34.000,00 e Euro 233.000,00 circa, con una concentrazione intorno ad Euro 100.000,00" (v. pg. 15 rel. C.T.U.).

www.unijuris.it

La riduzione di oltre Euro 260.000,00 dell'esposizione debitoria complessiva è consistente perché supera le normali oscillazioni del livello d'utilizzazione del fido e si inserisce in un disegno complessivo di rientro del correntista.

A tale riguardo assume particolare rilievo il comportamento tenuto complessivamente dalla banca nella gestione del conto ed in particolare:

a) la circostanza che in data 2.1.2007 risulta addebitato sul conto - in forza di disposizione permanente di addebito del correntista - l'importo

di Euro 83.541,81 per rata mutuo con [redacted] (v. contratto sub. doc. 4 ricorrente) che tuttavia, in pari data, veniva stornato in modo da ripristinare il saldo attivo e permettere quindi alla banca convenuta di rimborsarsi prioritariamente a fronte delle proprie esposizioni, impedendo al contempo che la rimessa di Euro 300.000,00 del 27.12.2006 fosse utilizzata per il servizio cassa normalmente correlato alla funzione del conto corrente ed espletato dalla banca quale mandataria, dunque per il pagamento di debiti della [redacted] s.p.a. verso [redacted] (v. estratto conto riportato a pg. 8 della relazione peritale nonché pg. 24 della cit. rel. C.T.U. e cit. "Verbale riunione del Collegio sindacale" del 10.1.2007 sub. doc. 9 ricorrente, nonché dich. testi [redacted]);

b) la circostanza che la convenuta abbia omesso di addebitare in conto corrente una rata in scadenza il 2.1.2007 del finanziamento [redacted] (v. contratto sub. doc. 5 ricorrente), provvedendovi solo in data 8.1.2007 previa separata costituzione di provvista (consegna di assegni circolari per complessivi Euro 195.971,04 - pg. 25 rel. C.T.U. e doc. 7 attore nonché dich. testi [redacted] e [redacted]);

c) la circostanza che la movimentazione del conto corrente in oggetto non rifletta un'operatività ordinaria "con un alterno e fisiologico avvicinarsi di operazioni a debito e a credito" che riguardino terzi, ma accolga in netta prevalenza addebiti per rimborsi di finanziamenti effettuati dalla stessa banca convenuta, rimborsi convogliati sul conto nel giro di un paio di mesi, con un flusso concentrato e con un ritmo crescente: come si è detto non vi è stato un utilizzo della rimessa per operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, cioè per l'espletamento del normale servizio cassa proprio della funzione di conto corrente (rapporto che notoriamente implica un mandato generale conferito dal

Unijuris

correntista alla banca per eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente), ma, al contrario, la rimessa è stata dirottata per ripianare le esposizioni del correntista verso la banca derivanti da diverse e separate linee di credito, convogliate e contabilizzate all'uopo dalla banca sul conto stesso in modo da utilizzare in proprio favore la liquidità disponibile per effetto della rimessa e raggruppare le esposizioni ancora in essere in un unico saldo finale di estinzione.

Lo storno dell'addebito del mutuo ~~_____~~ è emblematico dell'andamento assolutamente anomalo del conto - utilizzato e "pilotato" dalla banca per il rientro dei propri crediti verso il cliente derivanti da altri rapporti invece che come strumento di pagamento in favore di terzi e per conto del cliente - e rappresenta una palese violazione da parte della banca dei propri obblighi di mandataria; ed è significativo che la banca non abbia giustificato in alcun modo il proprio comportamento.

www.unijuris.it

In conclusione, risultano sussistere i requisiti oggettivi previsti per la revocabilità delle rimesse in conto corrente: la rimessa non è seguita da normali operazioni di addebito e accredito in favore di terzi da cui risulti riassorbita risultando piuttosto la definitività dell'effetto solutorio posto che la rimessa non risulta più riutilizzata ma è stata incamerata dalla banca traducendosi, nel limite indicato dall'attore, in un veri e propri pagamenti revocabili ex art. 67 comma II L.F.; l'esposizione debitoria è aumentata solo perché la convenuta ha contabilizzato sul conto corrente propri crediti di norma regolati su separati conti, mentre è innegabile che l'esposizione complessiva della ~~_____~~ s.p.a. si è ridotta dell'importo oggetto della domanda di revocatoria che, se confrontato ai movimenti del conto e alla consistenza dell'affido, deve ritenersi sicuramente consistente.

4. Parimenti provato risulta l'elemento soggettivo della scientia decoctionis, che appare di solare evidenza.

A riguardo il Collegio rileva che lo stesso comportamento tenuto dalla banca nella gestione del conto e di cui si è detto innanzi ai punti a) b) e c) del paragrafo 3) è sintomatico che la banca fosse ben consapevole della situazione di insolvenza della [redacted] s.p.a., situazione che emergeva del resto chiaramente dal bilancio al 30.6.2006 approvato dall'assemblea dei soci il 21.11.2006 e dunque conoscibile al 27.12.2006, data della rimessa.

A riguardo va sottolineato che l'esercizio al 30.6.2006 chiudeva infatti con una perdita di Euro 8.5 milioni (v. doc. 8. ricorrente) a fronte di un patrimonio netto di Euro 2,4 milioni che, tenuto conto delle suddetta perdita, diventava negativo per Euro 6,1 milioni; anche l'esercizio precedente, al 30.6.2005, chiudeva con utile netto di Euro 700.000,00 dovuto però in larga parte (per Euro 500.000,00) all'imputazione a credito di imposte "anticipate"; nell'esercizio al 30.6.2006, tuttavia, la situazione finanziaria peggiora e i debiti verso banche, "interamente a breve termine e soprattutto nella forma tecnica degli anticipi import - export, aumentano da 7,7 milioni di Euro a 11,7 milioni"; aumentano di circa 2 milioni di euro anche i debiti verso altri finanziatori (mutuo [redacted] e mutuo Mediocredito le cui rate erano addebitate con disposizione di bonifico permanente sul conto corrente della società). In conclusione, come giustamente rilevato dal C.T.U., la società versava in grave crisi ed aveva urgente bisogno di una ricapitalizzazione (v. pg. 22 rel. C.T.U.).

A ciò si aggiunga che le risultanze del bilancio al 30.6.2006 non solo erano conoscibili da parte della banca quale operatore specializzato, ma erano state addirittura esposte dal Presidente della società, in un incontro svoltosi nei giorni 5, 6 e 7 dicembre 2006, ai rappresentanti

delle banche finanziatrici che erano stati informati della grave situazione in atto (v. cit. verbale riunione Collego sindacale del 10.1.2007 sub. doc. 9).

Tali circostanze sono state confermate anche dai testi escussi: il teste [redacted] ha precisato che all'incontro aveva partecipato anche un referente della [redacted]

Per tali motivi il Tribunale ritiene che l'attore abbia assolto all'onere di provare che la creditrice, odierna convenuta, conoscesse lo stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito, onere che, nel caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 c. II L.F., ricade interamente sul Fallimento.

Tale prova, per giurisprudenza pacifica, implica infatti la dimostrazione della consapevolezza della obiettiva e non transitoria impossibilità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni e può fondarsi anche su elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti tali da far presumere la *scientia decoctionis* (15939/2007; 1719/2001).

E' stato peraltro evidenziato che, anche se ciò che deve essere provato è la conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato di insolvenza dell'imprenditore e non la mera conoscibilità oggettiva e astratta di tale stato, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità ben possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la *scientia decoctionis*, da cui cioè possa presumersi che l'*accipiens* non poteva non rendersi edotto, applicandosi con normale diligenza e tenuto conto della attività professionale esercitata, della situazione deficitaria dell'imprenditore (Cass. Civ. 4762/2007; 1719/2001; 4769/1998; 12736/1998; 699/1997; 7298/1997; 1545/1995; 851/1993).

Appare superfluo ricordare infine – data la pluralità degli elementi a carico della convenuta idonei a comprovare la sussistenza dell'elemento



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

soggettivo - che, con riferimento ad un'ipotesi in cui la prova della conoscenza si fondava solo sul bilancio della società poi fallita, è stato anche ritenuto che "nella revocatoria fallimentare non viola il divieto di *praesumptio de praesumpto* il giudice di merito il quale, ritenuta in base alle circostanze presuntivamente provata la conoscenza da parte della banca creditrice del bilancio della società debitrice poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca altresì la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicché si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto" (Cass. Civ. 10208/2007).

5. Una volta accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari affinché vi sia la revocabilità delle rimesse in conto corrente effettuate dal fallito, resta da affrontare un ultimo aspetto costituito dal limite quantitativo agli obblighi restitutori della banca posto dall'art. 70 L.B.: tale disposizione normativa fa ricorso al criterio dell'importo massimo revocabile e lo individua nella differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel periodo c.d. sospetto e l'ammontare residuo riscontrato al momento dell'apertura del concorso.

La norma introduce un criterio per limitare l'oggetto della restituzione e segna il limite quantitativo entro il quale il convenuto risponde: integra pertanto una condizione impeditiva che va eccepita tempestivamente, ritualmente e compiutamente dalla parte interessata, in ipotesi dalla banca convenuta, la quale aveva l'onere:

- di allegare quale fosse l'esatto ammontare di tale "differenza" precisando dunque quale fosse la massima esposizione al momento della rimessa (tenendo conto ovviamente di tutte le linee di credito accordate al cliente a prescindere dal fatto che al momento della rimessa fossero state già formalmente contabilizzate sul conto) e quella finale;

- di provare, producendo idonea documentazione, le proprie allegazioni, e ciò sia in base al generale principio secondo cui l'onere di provare circostanze impeditive è a carico della parte che solleva la relativa eccezione (art. 2697 c.c.), sia in base ai principi sulla vicinanza della prova, essendo indiscutibile che, rispetto al fallimento, la banca si trova sicuramente in posizione avvantaggiata, potendo disporre di tutta la documentazione bancaria idonea a ricostruire i rapporti avuti con il fallito.

Nel caso in esame la banca, costituendosi in giudizio, si è invece limitata a rilevare - peraltro al solo fine di contestare il requisito della "durevolezza" della riduzione della esposizione debitoria - che, al momento della chiusura il conto aveva un'esposizione di Euro 836.637,30; tutte le allegazioni fatte negli atti successivi sono tardive e comunque sfinite di ogni supporto probatorio: a tal riguardo va anzi rilevato che la Banca si è sempre rifiutata di fornire al C.T.U. qualunque informazione relativa sia alla movimentazione del conto prima del dicembre 2007 sia all'andamento degli altri rapporti bancari in essere con la [redacted] s.p.a. negando anzi il proprio consenso ad acquisire, nell'ambito della C.T.U. contabile, documentazione diversa da quella depositata dal fallimento (v. pg. 25 e pg. 34 rel C.T.U.).

Se si considera il comportamento (processuale ed extraprocessuale) tenuto dalla convenuta, la circostanza che sicuramente, a partire da

dicembre 2006, era consapevole della situazione di insolvenza oramai manifesta della ~~_____~~ s.p.a. (sicché, a partire da tale data, va sicuramente escluso che la banca abbia concesso ulteriori finanziamenti al cliente, avendo piuttosto proceduto al rapido rientro delle esposizioni già in essere), e l'ulteriore circostanza che, nel giro di appena due mesi dopo l'impugnata rimessa, vengono rapidamente addebitate sul conto tutte le esposizioni debitorie del cliente, risulta peraltro evidente che l'ammontare complessivo massimo delle esposizioni del cliente ammontava a un importo pari alla somma tra il saldo debitore residuo (Euro 836.637,30) e l'importo oggetto di revocatoria (euro 263,169,75).

6. Conseguentemente, sussistono i presupposti per dichiarare inefficaci nei confronti del fallimento i pagamenti per complessivi Euro 263.169,36 eseguiti dalla fallita in favore della convenuta nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Pertanto deve essere accolta la domanda con conseguente condanna della convenuta a versare al fallimento il predetto importo.

Su tale somma competono interessi legali dalla data della domanda (deposito ricorso introduttivo) - stante la natura costitutiva della pronuncia che accoglie la domanda revocatoria fallimentare (Cass. Civ. 437/2000) - al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; a carico della convenuta vanno altresì poste definitivamente e

per l'intero le spese di C.T.U., già liquidate con provvedimento del
18.12.2008 (dep. 19.12.2008).

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale, disattesa ogni
diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nella
causa di cui in epigrafe, così decide:

in accoglimento della domanda proposta con ricorso depositato il
21.12.2007 e notificato il 7.2.2008 dal Fallimento della società
s.p.a. - in liquidazione, in persona del Curatore, nei confronti della
s.p.a. (s.p.a.), con sede
in , in persona del legale rappresentante pro tempore,

DICHIARA

www.unijuris.it

Inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art 67 secondo comma R.D.
16.3.1942 n. 267, nei confronti del Fallimento s.p.a - in
liquidazione, i pagamenti per complessivi Euro 263.169,36 eseguiti dalla
fallita in favore della convenuta nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di
fallimento e per l'effetto

CONDANNA

la società convenuta a corrispondere alla curatela fallimentare la
somma di Euro 263.169,36, con interessi legali dalla data della domanda
(21.12.2007) al saldo effettivo;

CONDANNA

inoltre la convenuta alla rifusione delle spese sostenute dall'attore nel presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 14.626,00, di cui Euro 950,00 per spese, Euro 3.676,00 per diritti e Euro 10.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari per spese generali, C.N.A. ed I.V.A. come per legge, ponendo definitivamente e per l'intero a carico della convenuta anche le spese di C.T.U. già liquidate con provvedimento del 18.12.2008 (dep. 19.12.2008).

Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.01.2011

Il Presidente
dott. F. Venier

Il Giudice Estensore

www.unijuris.it

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria oggi 24 FEB. 2011

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE CI
Dacia Jansutti

1 MAR. 2011

ritornato per la prima volta

per conto di

IL CANCELLIERE CI

Stampa rettangolare con testo illeggibile